



FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI
ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA



DELIBERA n. 6/2016

Comitato Amministratore Gestione Separata Periti Agrari

seduta del 21 settembre 2016

IL COMITATO AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 11 comma 2 lettera c) dello Statuto Enpaia;

VISTI gli articoli 12, 13, 17 e 19 del Regolamento di previdenza dei periti agrari;

DELIBERA

che al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal Regolamento della Gestione Separata dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, anche in presenza di omissioni contributive che non incidano sul requisito contributivo minimo per l'accesso alle prestazioni, venga erogata la prestazione richiesta.

Tale prestazione verrà determinata facendo esclusivo riferimento alla contribuzione versata.

Costituiscono elementi ostativi all'accoglimento della domanda delle prestazioni di cui al titolo 2 del citato Regolamento sia l'omessa presentazione anche di una sola dichiarazione reddituale con scadenza antecedente alla domanda di pensione, che la presenza di debiti a titolo di contribuzione integrativa, di maternità, nonché per sanzioni (ex art. 10 del Regolamento) relative alla contribuzione soggettiva versata, integrativa e maternità.

Il debito dell'iscritto al momento della presentazione della domanda, a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni, potrà essere oggetto anche di richiesta di rateizzazione.

Il ricalcolo della pensione avverrà, previa formale richiesta, solo al momento in cui tutti i debiti contributivi, le sanzioni e gli interessi dovuti saranno pagati dall'iscritto, ed il nuovo importo della pensione avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

